

TI_GERICHTE 12.2014.207 vom 23. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.207

FR: TI_GERICHTE 12.2014.207 du 23 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.207 del 23 luglio 2015

Regeste

Cessione di pretese assicurative da parte di utilizzatore di leasing, carenza di legittimazione attiva per precedente cessione delle pretese assicurative alla banca concedente del leasing

Erwägungen

E. 6

La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d'ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.3.1 in RSPC 2/2009 pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Il giudice deve esaminare d'ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell'incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1). Nel caso concreto, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice (risposta pag. 2, replica pag. 2) sulla scorta del doc. 5 da essa prodotto. Agli atti figura inoltre l'incarto richiamato dalla banca concedente del leasing (fascicolo I°).

E. 7

La fattispecie si incentra sulla titolarità ad agire in causa della carrozzeria attrice, alla quale l'assicurata ha ceduto il credito nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta con atto del 24 dicembre 2009 (doc. D). Il Pretore aggiunto, come detto, ha accertato che l'utilizzatrice del leasing aveva ceduto alla banca concedente del leasing, a norma delle condizioni generali (CG punto 7.4), "tutti i diritti derivanti dall'assicurazione con _____" (cfr. sentenza, punto 2.1, pag. 3), di modo che non poteva più validamente cederli all'attrice. In questa sede l'appellante contesta l'esistenza di una valida cessione di credito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, rilevando che tra i documenti prodotti dalla convenuta non figurava la cessione di credito e che l'atto denominato "cessione d'assicurazione" contenuto nel fascicolo richiamato dalla banca concedente del leasing era privo di data, non conteneva alcuna indicazione sul numero della polizza e della compagnia di assicurazione e non utilizzava mai il termine di cessione di credito. L'utilizzatrice del leasing, prosegue l'appellante, non ha potuto validamente cedere i propri crediti presenti e futuri verso qualsiasi compagnia di assicurazioni e di conseguenza in difetto di una valida cessione non ha perso il potere di disporre del proprio credito assicurativo verso la convenuta. La censura è infondata. Nell'incarto richiamato dalla banca concedente del leasing (fascicolo I°) figura il contratto _____ sottoscritto il 16 febbraio 2006 dall'utilizzatrice di leasing. Poco sopra la firma di quest'ultima figura la

clausola con la quale l'utilizzatrice conferma di aver preso conoscenza delle condizioni generali di leasing stampate sul retro. In calce alle CG di leasing per veicoli, poi, l'utilizzatrice ha ancora una volta apposto la propria firma il 3 marzo 2006. Ora, l'art. 7.3 delle citate CG prevede l'obbligo per l'utilizzatrice di leasing di concludere un contratto di assicurazione casco totale per il valore a nuovo del veicolo e l'art. 7.4 dispone testualmente "l'utilizzatore cede al _____ [banca concedente del leasing] ogni pretesa presente e futura, derivante da detta assicurazione di casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di persone responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi". Oltre al verbale di consegna del veicolo, sottoscritto il 20 febbraio 2006, l'utilizzatrice di leasing ha firmato in data imprecisata una cessione d'assicurazione relativa al contratto di leasing n. _____, menzionante in dettaglio il veicolo assicurato e il suo valore a nuovo (CHF 50'945.- IVA inclusa) e una conferma dei dati personali/elementi di verifica della capacità creditizia. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la cessione delle eventuali e future pretese assicurative così stipulata è valida (Nebel, in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2006, infatti, adempie tutte le condizioni richieste dall'art. 165 CO: è firmata dalla cedente, riguarda prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. Come accertato dal Pretore aggiunto, la cessione delle pretese assicurative future da parte dell'utilizzatrice del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria del veicolo) è dunque valida. Di conseguenza l'utilizzatrice del leasing ha perso ogni potere di disporre nuovamente delle pretese assicurative in favore dell'attrice e la cessione di cui quest'ultima si prevale in causa (doc. D) non ha alcuna efficacia.

E. 8

È pertanto superfluo entrare nel merito delle questioni relative alla validità della cessione in favore dell'attrice, firmata in nome dell'utilizzatrice del leasing a opera della figlia. In particolare non è necessario esaminare le circostanze in cui è avvenuta la cessione alla carrozzeria, poiché a ogni modo la cedente non aveva a quel momento alcun potere di disporre validamente delle pretese assicurative. Le argomentazioni dell'appellante sulla validità della cessione 24 dicembre 2009 (doc. D) sono di conseguenza inutili ai fini del giudizio, così come erano inutili le prove offerte, rifiutate a giusta ragione dal Pretore aggiunto. L'appellante sembra invero sostenere in questa sede che la convenuta ha eccipito la carenza di legittimazione attiva in violazione delle norme sulla buona fede, commettendo un abuso di diritto, e riepiloga con dovizia di particolari i contatti avuti tra le parti per la riparazione del veicolo, che sarebbe stata autorizzata dalla convenuta. Se non che, tutte le argomentazioni esposte al riguardo (da pag. 14 a pag. 18 dell'appello) sono la ricopiatura fedele delle conclusioni di causa (punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8) e pertanto non costituiscono una valida motivazione d'appello (cfr. consid. 3). Le censure sono dunque irricevibili.

E. 9

Si deve pertanto giungere alla conclusione che l'utilizzatrice del leasing non poteva validamente cedere alla carrozzeria attrice le pretese assicurative vantate nei confronti della convenuta, di cui non era titolare. A titolo abbondanziale si può aggiungere che non vi è agli atti la benché minima prova di un'eventuale procura di incasso conferita dall'utilizzatrice del leasing o dalla di lei figlia, sulla scorta di un'autorizzazione ricevuta dalla società di

leasing, circostanza nemmeno addotta dall'attrice in prima sede. All'attrice difettava quindi la legittimazione attiva per far valere in giudizio qualsivoglia pretesa oggetto della presente causa (cfr. DTF 115 II 264, sentenza della II CCA 6 novembre 2003, inc. 12.2002.207). La sentenza del Pretore aggiunto resiste pertanto alle critiche dell'appellante e di conseguenza l'appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

E. 10

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L'indennità per ripetibili in favore dell'appellata è determinata seguendo i criteri indicati dall'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso ammonta a fr. 23'500.-. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 94, 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 24 novembre 2014 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 2'000.-, già parzialmente anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.